



Ministero della Giustizia


Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it

Ufficio I



m_dg.DAG.04/08/2009.0101170.L

Fascicolo 016.001.004_136

Roma, 4 AGO. 2009

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 7100300104 | | |
| N. 9384 / 1004-8-09 | | |
| PRESIDENZA | CC | SUO D. Ciccò |
| Funzione | Ministero | Attività |
| Fascicolo | n. fascicolo | |

Al Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Loro Sedi

p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

Roma

Al Sig. Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati

Roma

Al Sig. Direttore Generale della Statistica

Sede

OGGETTO: Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 51,
comma 1 - Procedimento sommario di
cognizione di cui al capo III-bis del titolo I del
libro quarto del codice di procedura civile.

L'articolo 51, comma primo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto, dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, il capo III-bis, con rubrica "*Del procedimento sommario di cognizione*".

Detto capo è composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater.

Taluni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del contributo unificato per il procedimento disciplinato dal comma terzo del nuovo articolo 702-ter c.p.c., in base al quale il giudice, "*se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria*", fissa l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c..

Al riguardo si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'articolo 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato articolo 702-bis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel "*registro generale degli affari civili contenziosi*", con evidenza, nel campo note, che trattasi di "*procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c.*".

Si raccomanda, altresì, di dare evidenza, a fini statistici, del numero dei procedimenti iscritti con il nuovo rito speciale e di quelli per i quali è stata disposta la conversione del rito, ai sensi dell'articolo 702-ter, terzo comma, c.p.c..

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'articolo 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.

Si prega di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Per Il Direttore Generale

Il Direttore dell'Ufficio I

